

Civile Ord. Sez. 3 Num. 12708 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

Data pubblicazione: 14/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 4242-2017 proposto da:

DITTA HASSAN MOHAMED , in persona del suo titolare
HASSAN MOHAMED IBRAHIM, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio
dell'avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentato e difeso
dall'avvocato MANLIO LUBRANO DI SCORPANIELLO giusta
procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2018

2420

IGNAZIO MESSINA & C SPA , in persona del Presidente di
Amministrazione ANDREA GAIS, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio
dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e difesa

Cron. 12708

Rep. C.1.

Ud. 11/10/2018

CC

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dagli avvocati GIUSEPPE DELLA PIETRA, ALFREDO DE
FILIPPIS, BENIAMINO CARNEVALE giusta procura speciale
in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 4085/2016 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO
GIAIME GUIZZI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La ditta Hassan Mohamed, in persona del suo titolare Mohamed Ibrahim Hassan, ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4085/16, del 17 novembre 2016, della Corte di Appello di Napoli, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 8395/11, del 4 luglio 2011, del Tribunale di Napoli – ha rigettato la domanda, proposta dall'odierna ricorrente, di condanna delle società Compagnia Marittima Ignazio Messina & C. S.p.a. (d'ora in poi, "società Messina") e SO.TE.CO. S.r.l., a pagargli € 629.000,00, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, pari al prezzo di 360 colli di prodotti tessili, da essa acquistati dall'American Trade Company di Heliopolis, Cairo.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver acquistato la merce suddetta, alla fine del mese di giugno del 2004, nonché di averla affidata alla società Messina, perché provvedesse al suo trasferimento, via mare, dal porto di Alessandria d'Egitto a quello di Napoli. Eseguito il trasporto marittimo attraverso la motonave "Jolly Grigio", il vettore scaricava il container, recante la merce in questione, presso un terminal della società SO.TE.CO., posto all'interno dell'area portuale del capoluogo campano. Tuttavia, al momento del ritiro del container presso il terminal, l'autista incaricato del trasferimento su gomma accertava la mancanza, sullo stesso, del sigillo, informando della circostanza Carmine Andeloro, al quale la società Messina aveva affidato il compito di espletare le operazioni doganali. Invitati, pertanto, dalla società Messina, tutti gli interessati a partecipare alle operazioni di apertura, anche alla presenza di funzionari delle dogane, all'esito delle stesse si verificava tanto l'assenza del piombo d'origine

sul container, quanto la totale mancanza, nello stesso, dei 360 colli di prodotti tessili.

La ditta Hassan Mohamed, pertanto, essendosi rivelate infruttuose le trattative volte a una definizione stragiudiziale della vertenza, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, le predette società Messina e SO.TE.CO, per chiederne la condanna, eventualmente anche in via solidale, al pagamento della somma suddetta di € 629.000,00 (oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione), pari al prezzo di acquisto della merce andata perduta.

Il Tribunale di Napoli, tuttavia, rigettava la domanda.

Esperito gravame dall'odierna ricorrente, lo stesso veniva respinto dalla Corte partenopea, non senza dichiarare l'inammissibilità dell'intervento, con conseguente estromissione dal giudizio, della società Fos International S.r.l. (d'ora in poi, Fos), girataria della polizza di carico.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la ditta Hassan Mohamed, sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – si deduce, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonché agli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., "nullità della sentenza per incompletezza dell'originale, e in particolare della motivazione".

Si evidenzia che la sentenza impugnata risulta priva della pagina n. 4.

Si tratta di carenza, sottolinea la ricorrente, che riguarda certamente l'originale del documento, visto che anche la copia in formato "PDF" della sentenza, inviata dalla cancelleria del giudice "a quo", risulta mancante della citata pagina. Altrettanto e a dirsi, poi,

anche per la copia conforme rilasciata dalla cancelleria della Corte territoriale ed allegata al presente ricorso.

Orbene, si tratta di un'evenienza che – secondo la ditta Hassan – non trova precedenti nella giurisprudenza di questa Corte, non essendo a tale ipotesi assimilabile quella della allegazione di copia incompleta della sentenza impugnata.

Siffatta carenza, inoltre, traducendosi in una vera e propria menomazione del testo del provvedimento giurisdizionale, renderebbe pressoché impossibile ricostruire il suo "iter" argomentativo, donde la nullità della pronuncia impugnata.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si deduce la violazione degli artt. 1689 e 1693 cod. civ., nonché dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924.

Si censura la decisione della Corte partenopea, laddove, confermando quella resa dal giudice di prime cure, ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente, e ciò sul presupposto che la stessa non risultava più munita della polizza di carico.

L'erroneità della statuizione deriverebbe dal fatto che l'odierna ricorrente non ha mai qualificato la propria azione risarcitoria come "cartolare", ossia basata sulla sola polizza di carico, avendo, invece, inteso esercitare l'azione "causale", cioè fondata sulla proprietà della merce e sull'avvenuta conclusione, a proprio nome, del contratto di trasporto con la società Messina.

In forza di tali rilievi, pertanto, si reputa non decisiva la ricostruzione – operata dal giudice di appello – della natura di titolo di credito della polizza di carico e dei diritti del destinatario da essa derivanti, diritti indicati negli artt. 1689 e ss. cod. civ., e ciò sulla base di tre ragioni. In primo luogo, perché tali norme circoscrivono i diritti del destinatario nascenti dal contratto di trasporto e non anche quelli

derivanti dalla proprietà della merce trasportata; in secondo luogo, perché la girata non esclude affatto il diritto al risarcimento del proprietario che abbia subito la perdita o l'avaria del carico durante l'esecuzione del trasporto; in terzo luogo, infine, perché l'art. 1693 cod. civ. riferisce la titolarità dei diritti in capo al destinatario della merce e non anche ai giratari della polizza.

Non conferente, poi, sarebbe il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte del 20 giugno 2014, n. 14089, che riguarderebbe una fattispecie inversa a quella oggetto del presente giudizio, vale a dire quella della determinazione degli obblighi, verso il vettore, dello spedizioniere che abbia ricevuto la girata della polizza di carico dal destinatario della merce.

Si censura, inoltre, la pronuncia della Corte partenopea evidenziando la natura scarna e superficiale della sua motivazione, in particolare laddove ha negato la legittimazione di essa ricorrente all'esercizio dell'azione causale, e ciò sul presupposto che, al momento del fatto, risultava già emesso il cosiddetto "*delivery order*", ovvero l'ordine di consegna della merce a favore della società Fos, girataria della polizza. Non si comprenderebbe, infatti, come tale ordine (vale a dire la modalità di esercizio del diritto alla consegna della merce fondato sulla polizza di carico) possa incidere sul profilo "causale" della vicenda, addirittura rendendo il possessore della polizza di carico l'unico legittimato all'azione derivante dalla proprietà della merce.

Erroneo sarebbe, altresì, il richiamo all'art. 1689 cod. civ, giacché il diritto al quale la norma fa riferimento sarebbe quello spettante al "destinatario sostanziale", ovvero al titolare del contratto di trasporto e/o proprietario della merce, e non al semplice possessore della polizza di carico.

Ancor più errato, infine, sarebbe il confondere il diritto alla consegna col diritto al risarcimento per la perdita o l'avaria, giacché

se il primo "coesiste sia nella legittimazione cartolare che in quella sostanziale (sia pure in rapporto di reciproca esclusione), il secondo può spettare solo al titolare del pregiudizio economico sofferto e, dunque, il proprietario, pur se soggetto giratario della polizza".

3.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell'art 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 404 cod. proc. civ.

Il motivo, proposto in via di subordine, censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dispiegato da Fos.

In particolare, si assume l'erroneità dell'affermazione di inammissibilità dell'intervento in quanto "adesivo", visto che il combinato disposto degli artt. 353 e 404 cod. proc. civ. individua le condizioni legittimanti l'intervento (ovvero, la titolarità del potere di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza "*inter alios acta*") e non il contenuto dello stesso.

3.4. Infine, con il quarto motivo – proposto ai sensi dell'art 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – si deduce violazione degli artt. 2730, 2731, 2733 e 2735 cod. civ., oltre alla "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi per il giudizio"

Si evidenzia come il suddetto intervento in giudizio, anche a ritenerlo inammissibile, presenterebbe comunque una chiara valenza processuale di natura confessoria, confermando che quello intercorso tra la ricorrente e la società Fos è stato un rapporto di mero mandato all'espletamento delle pratiche doganali ed attestando, inoltre, come l'interveniente abbia sostanzialmente rinunciato al proprio astratto diritto cartolare.

3.5. Su tali basi, dunque, la ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata, non senza rilevare come il ricorso da essa proposto non sia stato notificato alla società Fos, visto che la stessa risulta estinta nelle more del giudizio di appello, con conseguente perdita immediata della capacità processuale propria e del suo procuratore costituito.

4. Ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione la società Messina, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

In particolare, si reputa inammissibile la prima censura, dal momento che la mancanza di una sola pagina dal testo della sentenza impugnata non pregiudicherebbe la complessiva intelligibilità della stessa; si evidenzia, inoltre, che in relazione a tale carenza è stata proposta istanza di correzione di errore materiale innanzi alla Corte partenopea.

In secondo luogo, risultando la parte mancante della sentenza proprio quella che recava la motivazione relativa alla inammissibilità dell'intervento della società Fos, la ditta Hassan Mohamed, in relazione al primo motivo di ricorso, sarebbe, addirittura, priva di interesse ad impugnare. Lo confermerebbe, infatti, la circostanza riferita dalla ricorrente nella parte conclusiva del proprio atto di impugnazione, laddove essa afferma di non aver notificato il ricorso alla predetta società, in quanto ormai estinta. Pertanto, anche ad ammettere la ricorrenza di una nullità della sentenza, l'estinzione del solo soggetto avente interesse a farla valere, confermerebbe, vieppiù, l'inammissibilità del motivo.

Anche il secondo motivo sarebbe inammissibile, mancando del tutto, nel ricorso, una descrizione dei fatti oggetto del giudizio.

In particolare, la ricorrente avrebbe ommesso non solo di indicare le ragioni per cui pretende il risarcimento del danno, ma anche di

illustrare le difese, nei due giudizi di merito, delle società convenute, oltre allo svolgimento del processo, neppure individuando i motivi di appello e, finanche, le parti di motivazione della sentenza impugnata oggetto di censura.

In ogni caso, il ricorso si paleserebbe infondato, alla stregua del principio secondo cui il giratario della polizza di carico acquista il potere, non solo chiedere la riconsegna della merce, ma con esso anche di far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello di pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci (è citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 22 dicembre 1994, n. 11043).

5. Anche la società SO.TE.CO. ha resistito, con controricorso all'impugnazione della ditta Hassan Mohamed.

Si assume, anche in questo caso, l'inammissibilità dell'avversario ricorso, e ciò sul rilievo che essendo intervenuta, nelle more del giudizio di appello, l'estinzione della società Fos, l'impugnativa avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti dei soci, essendo la società ormai cancellata dal registro delle imprese.

Per il resto, si assume l'infondatezza dei motivi sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle della società Messina, non senza rilevare, però, come l'intervento dispiegato nel giudizio di merito della società Fos (non a caso patrocinata dallo stesso legale della ditta Hassan Mohamed) altro non fosse se non un espediente per cercare di contrastare, in appello, la mancanza di prova circa la natura dei rapporti tra la predetta società – inizialmente presentata come spedizioniere della ditta Hassan Mohamed – e la ricorrente.

5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni e replicando a quello avversarie.

In particolare, la società Messina sottolinea che, nelle more della celebrazione dell'adunanza camerale innanzi a questa Corte, il giudice di appello – in accoglimento dell'istanza ex art. 287 cod. proc. civ. – ha disposto correzione di errore materiale, integrando la sentenza impugnata della pagina mancante. Replica, peraltro, sul punto la ricorrente che la disposta correzione è da ritenere inammissibile, anche sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza dell'8 febbraio 2012, n. 13794.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. *"In limine"*, vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità del(l'intero) ricorso, formulate – su basi diverse – dalle due controricorrenti.

6.1. Difatti, sebbene a tratti "elusiva", la narrazione dei fatti di causa, contenuta nell'atto di impugnazione, risulta comunque idonea a far comprendere tanto la vicenda oggetto di giudizio, quanto il contenuto dello stesso e modalità del suo svolgimento.

Questa Corte, invero, già in passato ha ritenuto sufficiente, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., che il ricorso per cassazione contenga una esposizione dei fatti di causa che sia "chiara ed esauriente", ma non anche "analitica e particolareggiata" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01), occorrendo che dalla stessa risultino "le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati «*causa petendi*» e «*petitum*», nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo

espositivo dei singoli motivi” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).

Orbene, a prescindere da quanto si dirà in relazione ai singoli motivi di ricorso, l’atto di impugnazione, nel suo complesso, ancorché stringatamente, consente di ricostruire il “*thema disputandum ac decidendum*” oggetto del giudizio di merito.

6.2. Quanto, poi, all’inammissibilità del ricorso, eccepita da SO.TE.CO. sul presupposto che la ricorrente – in ragione dell’estinzione della società Fos, nelle more del giudizio di appello – avrebbe dovuto notificare, ai (già) soci della stessa, la proposta impugnazione, deve osservarsi quanto segue.

La decisione della ditta Hassan Mohamed di non notificare a Fos il proprio ricorso, quantunque la ricorrente impugni (“*recte*”: dichiararsi di voler impugnare) la statuizione della sentenza di appello relativa all’estromissione della stessa dal giudizio, comporta – a dispetto della dichiarata intenzione della ricorrente – il passaggio in giudicato di tale capo di sentenza, e ciò sulla scorta del principio ricavabile (“*a contrario*”) da un arresto di questa Corte. Infatti, è stato affermato che, qualora “il giudice d’appello abbia pronunciato l’estromissione di una parte dal giudizio, il soccombente è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell’altra parte, anche contro la parte estromessa, soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione”, restando inteso che, “se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione” egli “accetta, quindi, l’uscita dal processo della parte estromessa”, essendo “tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2007, n. 15734, Rv. 599080-01).

Sulla scorta di tali “*dicta*” deve, pertanto, ritenersi che la ditta Hassan Mohamed – proprio attraverso la scelta di non notificare il

ricorso a Fos (o meglio, ai suoi ex soci) – ha contraddetto la decisione di impugnare il capo di sentenza sull'estromissione dell'interveniente, prestando acquiescenza alla relativa statuizione, con l'effetto ulteriore, dell'inammissibilità dei motivi di ricorso terzo e quarto.

Così ragionando, peraltro, resta esclusa anche la necessità, per questa Corte di ordinare la notificazione verso Fos (o meglio, verso i soci della stessa), considerato che la sua funzione è, notoriamente, solo quella di realizzare una «*litis denuntiatio*» allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano però già precluse o escluse dall'avvenuta decorrenza dei termini (si veda, "ex multis", da Cass. Sez. Lav., sent. 15 aprile 2013, n. 9080, Rv. 626144-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2013, n. 4035, Rv. 625235-01).

7. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo non è fondato.

7.1.1. Trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui la "conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., richiede che l'esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza, pur non avendo l'indicazione esatta delle pagine o anche in assenza di una delle pagine originariamente redatte, consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l'esatto ragionamento posto a base della decisione" (Cass. Sez. Lav., sent. 21 maggio 2015, n. 21420 Rv. 637576-01).

L'evenienza descritta è quella che ricorre nel caso di specie, e ciò pure in relazione al "*dictum*" concernente la disposta estromissione di

Fos (ovvero, la statuizione in relazione alla quale la mancanza della pagina n. 4 della sentenza potrebbe, astrattamente, esplicitare i suoi effetti), la cui "ratio" risulta, peraltro, chiaramente dal – restante – testo della sentenza. Essa, infatti, fa riferimento all'inammissibilità, in appello, di interventi di soggetti diversi da quello legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 cod. proc. civ., ovvero da chi rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado.

Tale riferimento, dunque, rende perfettamente intellegibili le ragioni della ritenuta inammissibilità dell'intervento, in appello, di Fos.

7.1.2. Alla stregua di quanto appena osservato, dunque, resta irrilevante stabilire se la carenza da cui la sentenza risulta affetta fosse emendabile, o meno, attraverso l'istanza ex art. 287 cod. proc. civ. Al riguardo, peraltro, deve notarsi come un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, quantunque intervenuto su un tema diverso da quello qui in esame, abbia avallato un'utilizzazione estensiva del rimedio della correzione dell'errore materiale.

In particolare, è stato evidenziato come l'ammissibilità del ricorso a tale strumento prescinda, ormai, da ogni "indagine sulla volontà del giudice", essendo sufficiente il fatto che l'errore materiale consista "in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purché questo sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedursi che tale errore è dovuto ad una svista o a una disattenzione". Una soluzione, questa, che valorizza il principio costituzionale della durata ragionevole del processo e che si fonda, dunque, sul rilievo che il procedimento di correzione degli errori materiali "è il più consono a salvaguardare l'effettività di tale principio che impone al giudice,

anche nell'interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l'inutile dispendio di attività processuali, non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa", lasciando, peraltro, "salvo il diritto delle parti all'esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 21 giugno 2018, n. 16145, Rv. 649295-01).

7.2. Il secondo motivo, del pari, non è fondato.

7.2.1. Sul punto, occorre muovere dal rilievo che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – "la legittimazione a promuovere l'azione contro il vettore per la perdita o per i danni compete al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna" (in tal senso, Cass. Sez. 1, sent. 22 maggio 1975, n. 2027, Rv. 375742-01; Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 1986, n. 4632, Rv. 447362-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 1994, n. 11043, Rv. 489352-01), essendo a tal fine "irrilevante qualsiasi rapporto sottostante tra destinatario e portatore della polizza di carico", come, del resto, "il rapporto sottostante tra il portatore della polizza e il caricatore", restando, tuttavia, inteso che "il caricatore-mittente" può pur sempre "esperire nei confronti del vettore le azioni che gli competono sulla base del contratto di trasporto", e ciò in quanto, "accanto ad un'azione «*ex titulo*» da parte del legittimo possessore della polizza di carico", sussiste "la possibilità per il mittente di un'azione causale nei confronti del vettore, basata sul contratto di trasporto tra loro concluso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2005, n. 2898, Rv. 580108-01).

In altri termini, quella del portatore della polizza di carico – in ciò apparendo esatti i rilievi della ricorrente (anche se non idonei, come si dirà, a condurre all'accoglimento del ricorso) – è una legittimazione ad agire che si "aggiunge", ma non "esclude", quella del caricatore-mittente. È questa, peraltro, una conclusione – come sempre sottolineato da questa Corte – conforme "all'opinione maggioritaria in dottrina, secondo cui la polizza di carico tra mittente e vettore esplica una funzione essenzialmente probatoria" (giacché "prova l'esistenza di un rapporto negoziale avente un determinato contenuto, nonché l'avvenuto caricamento, le caratteristiche della merce oggetto del trasporto e l'indicazione del soggetto destinatario della merce"), sicché essa non potrebbe escludere l'esercizio dell'azione causale, salvo ritenere che "l'emissione della polizza di carico dia luogo ad una novazione dell'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale", evenienza, tuttavia, esclusa da questa Corte, sul rilievo che "è difficile pensare che le parti abbiano voluto il contratto di trasporto e possano poi di fatto volere la novazione dell'obbligazione fondamentale, non ricorrendo per un simile atto nessun apprezzabile interesse" (così, Cass. Sez. 3, sent. 2898 del 2005, *cit.*).

Il riconoscimento, tuttavia, che "anche in presenza di una polizza di carico, il mittente può far valere con azione causale nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 2898 del 2005, *cit.*), compreso quello al risarcimento dei danni, non giova, tuttavia, all'odierna ricorrente.

Difatti, come precisato nuovamente dall'arresto di questa Corte già più volte richiamato, nel caso dell'evento costituito dalla perdita delle cose consegnate al vettore, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario "dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della

richiesta di riconsegna della merce" (così, ancora, Cass. Sez. 3, sent. 2898 del 2005, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2000, n. 15946, Rv. 542729-01; Cass. Sez. 3, 19 maggio 2004, n. 9469, Rv. 572940-01).

In questa prospettiva, dunque, diventa decisivo stabilire l'effettiva idoneità – come ritenuto dalla sentenza impugnata – del cd. "*delivery order*", impartito al capitano della nave, a porsi come richiesta di consegna della merce, e dunque come evento comportante, alla stregua del principio sopra illustrato, "la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto" ("*id est*": il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione "causale").

Orbene, si tratta di affermazione corretta, a dispetto della censura della ricorrente (che pretende di limitare il rilievo dell'ordine in questione solo sul piano della legittimazione all'esercizio dell'azione cartolare), se è vero che il "*delivery order*" costituisce un "documento probatorio", predisposto "al fine di agevolare l'enunciazione della prestazione, apprestando un mezzo di prova di particolare efficacia per l'individuazione della persona del creditore" (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 1971, n. 998, Rv. 350970-01), ovvero dell'avente diritto, in forza del contratto di trasporto, alla consegna della merce.

Il motivo, dunque, non è fondato.

7.3. I motivi terzo e quarto sono inammissibili, per le ragioni già illustrate al § 6.2.

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.

9. Infine, a carico della parte ricorrente sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ditta Hassan Mohamed, in persona del suo titolare Mohamed Ibrahim Hassan, a rifondere, alle società Compagnia Marittima Ignazio Messina & C. S.p.a. e SO.TE.CO. S.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuna di esse – in € 13.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione